

Il ruolo del creditore bancario nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa

Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, l. 21 ottobre 2021, n. 147 - Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Artt. 4, 9 e 10.

(Omissis)

Art. 4.

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

(Omissis)

Art. 9.

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce

l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.

Art. 10.

Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;[17]

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile [17].

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che,

sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

(Omissis)

Affidamento bancario e composizione negoziata della crisi

SOMMARIO: 1. Premessa. – 1.1. Un precedente: una composizione negoziata “*ante litteram*” nei “codici di comportamento”. – 2. Gli obblighi di comportamento nella procedura di composizione negoziata della crisi. – 3. I contratti di affidamento in essere. – 4. Il contratto di “affidamento” (non revocato) in pendenza delle trattative. – 5. Rinegoziazioni e prededuzione.

1. Premessa.

L’emanazione del decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 147 del 21 ottobre 2021 ha, tra gli altri, sortito l’effetto di rianimare il dibattito – frequentemente riaccessso nel corso degli ultimi decenni – relativo al ruolo (ed alle connesse responsabilità) del creditore bancario nell’ambito del fenomeno della “concertazione” nella soluzione delle crisi di impresa: ci si riferisce, in particolare, alla posizione del creditore bancario (e, in generale, finanziario) nel contesto della disciplina della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, di cui agli articoli da 2 a 17 del citato decreto¹.

La posizione della banca è evocata in modo esplicito nel co. 6 dell’art. 4 (alle banche, agli intermediari finanziari, ai loro mandatari e ai cessionari dei loro crediti è riferito l’obbligo di «*partecipare alle trattative in modo attivo e informato*»; viene preclusa la possibilità di invocare l’accesso alla composizione negoziata della crisi come «*causa di revoca*

¹ Nel momento in cui il presente contributo viene licenziato, si ha notizia di uno “schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)” – atti Camera dei Deputati n. 374 – trasmesso alle Camere nel marzo 2022. In relazione ai temi presi in considerazione in questo lavoro, si segnala che la disciplina della composizione negoziata della crisi verrebbe inserita all’interno del CCII, come Titolo II della parte prima del Codice (con alcune modificazioni rispetto al testo risultante dal d.l. n. 118 del 2021 convertito in legge), con conseguente eliminazione, per sostituzione integrale, della disciplina in materia di “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”.

degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore»); peraltro, in modo più generale, seppur indiretto, rileva la posizione delle banca in tutte le disposizioni che riguardano l'attitudine delle parti (e, in particolare, dei creditori) nel meccanismo di funzionamento del nuovo istituto introdotto dal legislatore e che, a ben vedere, costituiscono declinazioni dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede (esplicitamente richiamato nel co. 4 dell'art. 4): così il dovere di collaborare lealmente in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto; l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative (oltre che sulla situazione dell'imprenditore stesso e sulle iniziative da questi assunte o programmate); l'obbligo di dare riscontro alle proposte e alle richieste con risposta tempestiva e motivata (art. 4, co. 7).

L'intento che muove le presenti riflessioni è quello di contribuire ad un primo inquadramento della posizione dell'intermediario bancario e finanziario nella gestione del rapporto contrattuale creditizio intrattenuito con il debitore nel contesto della composizione negoziata: ciò comporta la necessità di censire dapprima gli effetti che possono riverberarsi sul contratto di credito (individuato nel Decreto come "affidamento bancario") a seguito dell'avvio della composizione negoziata; a seguire, di individuare se ed in che modo le disposizioni dettate in materia di gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (art. 9) sino in grado di condizionare lo svolgimento del rapporto contrattuale; da ultimo, di verificare se e quali relazioni possano sussistere tra le vicende del "contratto di affidamento" e le disposizioni in materia di finanziamenti prededucibili (art. 10, co. 1) e di rinegoziazione o di rideterminazione giudiziale delle condizioni del contratto (art. 10, co. 2)².

² Sull'istituto della composizione negoziata, quale risultante dal d.l. n. 118 del 2021 e dalla sua conversione in legge: AMBROSINI, *La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti*, in *www.ilcaso.it*, 23 agosto 2021; ID, *La legge n. 147/2121 di conversione del D.L. n. 118: primi, brevi, appunti in ordine sparso*, in *www.ilcaso.it*, 26 ottobre 2021; BONFATTI, *Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa – Natura giuridica, presupposti e valutazioni comparative*, in *www.dirittodellacrisi.it*; FAROLFI, *Le novità del D.L. 118/2021: considerazioni sparse "a prima lettura"*, in *www.dirittodellacrisi.it*; FAUCEGLIA, *Qualche riflessione, "in solitudine, sulla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa"*, in *www.ilcaso.it*, 12 dicembre 2021; JORIO, *Qualche ulteriore considerazione sul D.L. 118/2121, e ora sulla legge 21 ottobre 2021, n. 147*, in *www.ilcaso.it*, 1 dicembre 2021; PANZANI, *La composizione negoziata dalla luce della direttiva Insolvency*, in *www.ilcaso.it*, 31 gennaio 2022. Con specifico riferimento alla posizione dei creditori finanziari, RINALDI, *La composizione negoziata della crisi e i rapporti con gli intermediari creditizi*, in *www.ilcaso.it*, 9 settembre 2021.

1.1. Un precedente: una composizione negoziata “ante litteram” nei “codici di comportamento”.

Come si è avuto modo di accennare, l'interesse per una regolamentazione della condotta degli attori della crisi - funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di una soluzione concertata della crisi “reversibile” dell'impresa - è risalente nel tempo: esso, a ben vedere, si pone anche alla base di opzioni di politica legislativa fatte proprie dalla riforma della legge fallimentare operata nel 2005 attraverso la prima introduzione di una disciplina relativa ad istituti dichiaratamente finalizzati a consentire una “gestione privatistica dell'insolvenza”, o, comunque, a fomentare la possibilità di sperimentare tentativi di risanamento o di composizione della crisi proprio facendo ricorso alla autonomia privata e, più in particolare, agli assetti negoziali. Il riferimento è ovviamente alla introduzione degli istituti dei piani di risanamento attestati e degli accordi di ristrutturazione, entrambi oggetto, successivamente alla loro prima introduzione, di successivi interventi del legislatore che hanno portato, nel corso degli anni, ad una progressiva stratificazione normativa, tutt'ora in attesa di una consolidazione nel contesto del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Tuttavia, con più specifico riferimento agli aspetti che rilevano nella composizione negoziata della crisi, non deve neppure essere dimenticato come, ancor prima degli interventi normativi di cui si è detto, si era sviluppato un corposo dibattito in merito alle soluzioni concertate, che aveva dato luogo a tentativi, talora rimarchevoli, di “procedimentalizzare” la partecipazione ed il ruolo dei creditori professionali – e, in particolare, delle banche – all'interno dei quadri di soluzioni concordate della crisi.

Tra questi tentativi va sicuramente ricordato almeno quello rappresentato dalla redazione, nel 2000, a cura della Associazione Bancaria Italiana, di un “codice di comportamento tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi di impresa”³. Quella iniziativa nasceva, in quel tempo, al dichiarato scopo di agevolare – in sede di autoregolamentazione di settore – la gestione e la soluzione di crisi di

³ Il “Codice” è stato diffuso con la *Circolare ABI Serie Legale n. 9* del 3 aprile 2000. Sul punto BONFATTI e FALCONE, *La concertazione per la soluzione delle crisi di impresa: la “amministrazione bancaria” ed il nuovo codice di comportamento bancario sulla gestione delle crisi aziendali*, in *Dir. banc.*, 2000, p. 365 ss.

impresa “reversibili”, facendo inoltre in modo di permettere l’emersione tempestiva dello stato di crisi (in uno stadio, cioè, che ne conservasse ancora, per l’appunto, la reversibilità). Non pare dubbio che, già con riferimento al “presupposto oggettivo”, il recente istituto faccia proprie e ripercorra alcune istanze di quella iniziativa, trovando il proprio collocamento in una situazione in cui risulti *«ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa»*, pur trovandosi quest’ultima *«in condizioni di squilibrio economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza»* (art. 2, co. 1).

Di più: quella iniziativa, che intendeva tra l’altro “codificare” prassi operative già normalmente in uso ad opera delle banche, intendeva anche evitare che la stessa applicazione di istituti della legge fallimentare potesse paradossalmente, in una sorta di eterogenesi dei fini, frapporsi come ostacolo al raggiungimento della soluzione, nella misura in cui quegli stessi istituti normativi avrebbero potuto costituire un meccanismo idoneo al perseguimento di interessi “egoistici” da parte di singoli creditori, capaci invece di indirizzare la crisi verso la prospettiva della irreversibilità. Perché l’intento potesse essere conseguito, nella prospettiva di quel documento, venivano declinati alcuni principi generali consistenti in impegni che le banche partecipanti avrebbero dovuto reciprocamente rispettare ed adempiere (a cominciare da consistenti obblighi informativi nei confronti di tutto il ceto creditorio), aderendo alla iniziativa del “codice”. Tra questi meritano di essere ricordati alcuni obblighi di comportamento specificamente declinati, come quello di partecipare alla riunione con una rappresentanza di “alto livello”, gli obblighi informativi nei confronti degli altri creditori, la specificazione dei tempi necessari al partecipante per poter assumere al proprio interno le necessarie delibere di approvazione dell’eventuale accordo. Si tratta, a ben vedere, di obblighi (seppur derivanti da un impegno negoziale) molto affini, nella loro natura, a quelli fissati dal Decreto n. 118 relativamente al contegno delle parti, e, in specifico, delle banche, nel corso delle trattative in vista di una soluzione negoziata della crisi.

Quanto ricordato sembra se non altro confermare che il particolare assetto che il legislatore del d.l. n. 118 del 2021 ha adottato nella conformazione dell’istituto della composizione negoziata della crisi non appare frutto di una mossa improvvisa e repentina del legislatore, quanto, piuttosto, il riemergere, come un fiume carsico, di istanze ricorrenti, emergenti soprattutto dalla prassi, rispetto alle quali il legislatore ha evidentemente ritenuto che fossero ormai maturi i tempi per disegnare direttamente un quadro normativo di riferimento per gli operatori.

2. Gli obblighi di comportamento nella procedura di composizione negoziata della crisi.

Si è già fatto cenno alle disposizioni, contenute nell'art. 4, relative ai doveri delle parti (il cui contenuto riecheggia⁴, per molti aspetti, quello degli articoli 3 e 4 del Codice della crisi e dell'Insolvenza)⁵: giova peraltro rimarcare la circostanza che la posizione dei creditori finanziari risulta in qualche misura differenziata ed evidenziata: soltanto, infatti, per banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti si prevede che debbano partecipare alle trattative “in modo attivo e informato”. Precisazione che, per un verso, potrebbe apparire pleonastica, perché tendenzialmente ricompresa nell'obbligo di “collaborare lealmente e in modo sollecito” che grava su tutte le parti genericamente intese: tuttavia, se il partecipare “in modo informato” può considerarsi una declinazione del canone della correttezza e della buona fede enunciato nel co. 4, resta peraltro non completamente decifrabile l'espressione “partecipare in modo attivo”, alla quale risulta non facile attribuire un significato concreto.

Che tutte le parti coinvolte dall'esperto debbano partecipare alle trattative sembra infatti una conseguenza dell'obbligo di collaborare lealmente e di riscontrare le proposte e le richieste, ma la partecipazione “attiva” viene riferita soltanto ai creditori finanziari: né sembra, peraltro, che la “attività” debba intendersi quale potere di impulso o di iniziativa,

⁴ PANZANI, *I limiti all'autonomia negoziale nella disciplina delle crisi*, in *Le crisi d'impresa e del consumatore dopo il d.l. 118/2021*, a cura di Ambrosini, Bologna, 2021, p. 219,

⁵ Si segnala, peraltro, che nello “schema di decreto legislativo” di cui alla nota n. 1 verrebbe meno la norma specificamente dedicata ai “doveri del debitore” (l'attuale art. 3 ccii), permanendo unicamente una norma dedicata ai “doveri delle parti” (l'attuale art. 4 ccii). Inoltre, nella nuova sistemazione, verrebbe precisato che «*nell'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva, nel corso dei relativi procedimenti e durante le trattative, debitori e creditori devono comportarsi secondo buona fede*»: norma, peraltro, che non si applicherebbe alla disciplina della composizione negoziata della crisi (si stabilisce infatti che «*tra i quadri di ristrutturazione non è compresa la composizione negoziata*»), rispetto alla quale, l'obbligo di buona fede e correttezza verrebbe declinato specificamente, come accade attualmente. In sostanza, nell'assetto prefigurato dallo “schema di decreto” comparirebbero due distinti – ma “non comunicanti” – sistemi di applicazione della clausola generale: uno generale, ma riferito unicamente ai quadri di ristrutturazione preventiva; ed uno “speciale”, riferito alla composizione negoziata della crisi.

non foss'altro che per il fatto che quest'ultima viene assunta dall'imprenditore. Si dovrebbe allora forse concludere che il riferimento esplicito a questa tipologia di creditori non abbia altro significato se non quello della necessità di un maggior rigore nella valutazione del relativo comportamento in termini di diligenza: il che, in ultima analisi, appare coerente proprio con la natura professionale degli stessi e, quindi, con il canone della relativa responsabilità fissato nell'art. 1176, co. 2, c.c.

3. I contratti di affidamento in essere.

Ma la dissimmetria tra creditori finanziari e altre “controparti” dell'imprenditore non si limita al tema della trattativa: essa infatti traspare anche nella previsione di una norma specifica, espressamente limitativa delle facoltà contrattuali, riferita agli “affidamenti bancari”, i quali non potranno essere oggetto di revoca laddove venga invocato come causa della revoca l'accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 4, co. 6).

Si noti, innanzi tutto, che, mentre gli altri obblighi vengono comunque riferiti ad uno specifico soggetto, la previsione appena citata si riferisce unicamente al contratto, ancorché definito affidamento “bancario”: con il che sembrerebbe che il novero dei creditori finanziari dapprima presi in considerazione quali partecipanti attivi e informati alle trattative si riduca in questo caso alle sole banche. Ciò dovrebbe conseguentemente portare a ritenere, a rigore, che la norma non trovi applicazione alle linee di credito concesse non già da banche, ma da intermediari finanziari: ma pare estremamente arduo, se non impossibile, individuare una concreta giustificazione di tale eventuale disparità di trattamento.

Il fatto è che ciò che appare realmente discutibile è lo stesso tenore del lessico, niente affatto tecnico (e neppure rigoroso) utilizzato dal legislatore nel momento stesso in cui si è determinato a fare ricorso al termine “affidamento” che – sicuramente riferibile a un contratto di credito – non consente, di per sé, di predicare agevolmente e senza incertezze la forma tecnica o la tipologia contrattuale alla quale si intenda fare riferimento.

La “genealogia” di tale ultima previsione può però ripercorrersi a ritroso facendo riferimento ad una previsione dettata nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza con riguardo alle procedure di allerta ed al procedimento di composizione assistita della crisi: l'attivazione della procedura di allerta e la presentazione di una istanza di composizione assistita, infatti, secondo l'art. 12, co. 3, del Codice *«non costituiscono*

causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. In quella sede si aggiunge altresì (differentemente da quanto accade nell'ambito della composizione negoziata) che “sono nulli i patti contrari”. Di “affidamento”, poi – ma, in questo caso, riferito tanto alle banche che agli altri intermediari finanziari – l'art. 14, co. 4, del Codice della Crisi torna a parlare con riferimento all'obbligo per tali creditori, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti stessi, di darne notizia anche «agli organi di controllo societari, se esistenti».

La circostanza che il legislatore – con scelta evidentemente deliberata – torni ad utilizzare ancora la nozione di affidamento nell'ambito della disciplina della composizione negoziata della crisi porterebbe a ritenere che il medesimo utilizzo nell'ambito della disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita non sia stato puramente contingente od episodico: e nondimeno il senso concreto di questo riferimento continua ad essere perlomeno sfuggente.

L'ambito semantico presidiato dalla espressione “affidamento bancario” resta, quindi, ancora tutt'altro che definito: e ciò nonostante il fatto che il senso concreto della espressione possa variare notevolmente a seconda che si faccia riferimento alla prassi bancaria (che è nel senso di una sostanziale assimilazione di tale figura al contratto di apertura di credito in conto corrente) o piuttosto alla tassonomia elaborata in dottrina, che, nella sostanziale equivalenza tra il concetto di “affidamento” e quello di “fido”, conduce ad una accezione della espressione in senso atecnico e tendenzialmente assimilabile a quella di “assunzione di un rischio”⁶. Anche in questo caso, però, deve rilevarsi che l'utilizzo del termine “revoca” riferito agli affidamenti condurrebbe l'interprete a fare propria la prima soluzione (non potendo la “revoca” riferirsi a meccanismi negoziali tipici di altre forme di credito, quali essenzialmente i finanziamenti a restituzione rateale, nelle quali si dovrebbe, piuttosto, parlare di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine). Ancora una volta, tuttavia, è estremamente arduo comprendere la reale motivazione

⁶ Sul punto SPINELLI e GENTILE, *Diritto bancario*, Padova, 1991, p. 236. Una analitica ricostruzione del lessico normativo e di quello in uso nella prassi in tema di contratti di credito in MORERA, *Il fido bancario*, Milano, 1998. Rileva la sostanziale ambiguità del concetto di affidamento FAUCEGLIA, *I contratti bancari*, Torino, 2005, pp. 232-234. Secondo GIORGIANNI e TARDIVO, *Diritto bancario*, Milano, 2006, 570 il concetto di affidamento bancario sarebbe corrispondente a quello di apertura di credito.

di una siffatta limitazione: se l'intento di politica del diritto è quello di apprestare una tutela per l'imprenditore che abbia beneficiato di una linea di credito allo scopo di favorire la possibilità di addivenire ad una soluzione negoziata, mal si comprende la ragione di circoscrivere la previsione alle sole linee di credito "passibili" di una "revoca". Non sembra, del resto, che un ausilio all'interprete per poter ampliare sostanzialmente l'ambito oggettivo della previsione possa essere costituito dal contenuto del documento allegato al decreto dirigenziale del Direttore degli Affari Interni dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, che esplicita una gamma molto articolata di "forme tecniche" del credito concedibile da banche e intermediari finanziari⁷: al di là della obiettiva valenza interpretativa di tale documento, resta la circostanza che l'elencazione di linee di credito di diversa tipologia viene effettuata unicamente in funzione della individuazione delle *«proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari»*, e non già allo scopo di individuare l'ambito applicativo della disposizione relativa al divieto di revoca. Ancora una volta resta l'insoddisfazione per la scarsa attenzione del legislatore alla valenza semantica del linguaggio normativo: tanto più grave perché non si tratta, in questo caso, dell'adozione di una nozione ampia e generica (come avrebbe potuto accadere laddove, ad esempio, si fosse fatto ricorso alla nozione di "finanziamento") – rispetto alla quale l'interprete avrebbe potuto disporre di un ampio margine argomentativo – ma del riferimento ad un rapporto negoziale il cui dettaglio tecnico (la "revoca") appare difficilmente superabile, se non riferito a delimitate tipologie contrattuali.

Nel contesto della disciplina delle procedure di allerta e della composizione "assistita", in realtà, la disposizione relativa alla revoca dell'affidamento bancario è inserita all'interno di una previsione più ampia, dove si dispone che, in ogni caso, l'attivazione o l'ingresso in quelle procedure *«non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti»*: tale previsione generale (rispetto alla quale, la disposizione sulla revoca dell'affidamento può essere considerata una declinazione di una regola) può svolgere, in quel contesto, una funzione "ortopedica", tale da recuperare nell'ambito di applicazione della regola anche quei contratti di credito che non siano riconducibili alla nozione di "affidamento".

⁷ Nell'ordine: linee di credito per affidamenti di cassa, linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, linee di firma, finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale, contratti di leasing.

Al contrario, non esiste, all'interno della disciplina della composizione "negoziata", una previsione corrispondente, se non in sede (non già di accesso alla composizione negoziata ma) di disciplina degli effetti delle "misure protettive" nei confronti dei creditori interessati dalle stesse: essi, infatti, *«non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori»* rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto o di applicazione delle misure protettive.

Ciò rende, se possibile, ancor più debole una interpretazione, per così dire, "estensiva" della nozione di affidamento bancario contenuta nell'art. 4.

Le difficoltà interpretative, peraltro, non si arrestano alla concreta individuazione della tipologia di rapporto preso in considerazione dalla norma, ma si estendono anche quella della decorrenza temporale della applicazione della regola, che fa riferimento al momento dell'accesso alla procedura.

Il Decreto, pur dedicando l'art. 5 all'accesso alla composizione negoziata (e al suo funzionamento), non facilita l'interprete nella identificazione di tale momento, non essendo chiaro se l'accesso si intenda realizzato con la presentazione della "istanza di nomina dell'esperto indipendente" da parte dell'imprenditore ovvero con l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto.

Quest'ultima, perverso, apparirebbe la soluzione più appagante, poiché soltanto con l'accettazione dell'esperto può effettivamente dirsi affidato l'incarico *«per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento»*. Più precisamente, allora, l'accesso alla procedura potrebbe dirsi compiuto nel momento in cui, ai sensi del comma 4, l'esperto *«comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma»*. Tale impostazione appare coerente, del resto, con quanto previsto dal secondo comma dell'art. 12 del decreto, che sancisce l'esenzione dall'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare per atti, pagamenti e garanzie posti in essere dall'imprenditore *«nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto»*.

Dal momento, però, che l'accesso alla procedura produce effetti anche nei confronti dei terzi, ci si dovrebbe domandare in che modo (ed in quale momento) l'apertura della procedura venga resa opponibile ai terzi: la pubblicazione dell'accettazione dell'esperto nel Registro delle Imprese è prevista, infatti, soltanto per il caso in cui venga fatta istanza di applicazione di misure protettive (art. 6, co. 1), che è circostanza

peraltro eventuale. Soltanto in tale ultimo caso, infatti, si produrrebbe l'effetto di pubblicità dichiarativa scaturente dalla pubblicazione nel Registro delle imprese (anche) della accettazione dell'esperto.

Nondimeno, effetti nei confronti dei terzi stando alla lettera della legge, potrebbero prodursi anche laddove detta applicazione non venga affatto richiesta: tra questi vi è proprio l'impossibilità di invocare l'accesso alla procedura come causa di revoca degli affidamenti.

Se però un regime di opponibilità *erga omnes* si attiva soltanto nel caso di richiesta di misure protettive, laddove ciò non avvenga, la banca potrebbe non essere a conoscenza della intervenuta attivazione della procedura di negoziazione se non nel momento in cui l'esperto «*in-contraria le altre parti interessate al processo di risanamento*» ai sensi del co. 5 (o, meglio, nel momento in cui l'esperto richieda l'incontro). Né potrebbe attribuirsi valore pubblicitario al mero inserimento in piattaforma dell'accettazione da parte dell'esperto: se mai, di quest'ultimo adempimento, potrebbe al più valutarsi l'idoneità ad attribuire data certa all'attività successiva, in quanto «*altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità*», ai sensi dell'art. 2704, co. 1, c.c., anche ai fini dell'attivazione dell'esenzione dall'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 12, co. 2.

Nei confronti della banca, quindi, l'effetto dell'accesso alla procedura potrà dirsi realizzato o nel momento in cui l'esperto – nella prospettiva dell'incontro – informa la stessa dell'intervenuto conferimento dell'incarico, o anche prima, ma soltanto laddove con l'istanza per la nomina dell'esperto l'imprenditore abbia richiesto l'applicazione di misure cautelari. È soltanto a partire da questo momento che la banca non potrà invocare l'accesso alla procedura come causa di revoca dell'affidamento.

Ma la stessa disposizione secondo la quale l'accesso alla composizione negoziata della crisi “non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore” non appare scevra di incertezze applicative.

Sembra anche qui riprodursi, a tale riguardo – *mutatis mutandis* – la medesima perplessità suscitata dalla lettura dell'art. 12, co. 3, del codice della crisi, relativamente alla attivazione delle procedure di allerta e alla presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi. Se, infatti, l'accesso alla composizione non può costituire “di per sé” causa di revoca dell'affidamento, resterebbe pur sempre la possibilità, da parte della banca, di valutare le condizioni dell'impresa da un punto di vista puramente oggettivo, che vada al di là ed oltre il riscontro formale della attivazione di composizione negoziata (attivazione che potrebbe, come già evidenziato, non essere neppure ancora a conoscenza della banca, se la

revoca dovesse intervenire tra l'accettazione dell'incarico conferito senza richiesta di applicazione di misure protettive e il successivo contatto tra l'esperto e la banca). Ciò che si intende sostenere è che la valutazione possa essere condotta su un terreno sostanziale e che, laddove dovesse risultare negatività contrattualmente rilevanti ben potrebbe la banca revocare l'affidamento nonostante l'accesso alla composizione. In questa prospettiva, la circostanza che, nella disciplina della composizione negoziata, non venga espressamente sancito che "sono nulli i patti contrari" (come invece accade in caso di attivazione delle procedure di allerta o di composizione assistita) non sembra rivestire particolare rilievo.

Ancora una volta giova quindi domandarsi quale valenza concreta possa dispiegare il "divieto di revoca", se quest'ultima venga motivata sulla base di eventi diversi e distinti (ancorché in qualche misura pur collegati) dalla attivazione della composizione della crisi.

Se mai, sotto un diverso profilo, potrebbe essere legittimo domandarsi se il comportamento della banca che revochi l'affidamento pur consapevole dell'accesso alla composizione possa essere valutato negativamente alla luce del principio per cui *«tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto»* (art. 4, co. 7) – anche in questo caso con una previsione che ricalca vistosamente quella prevista dall'art. 4, co. 3, del Codice della Crisi, a proposito delle procedure di allerta e di composizione assistita.

Quest'ultima considerazione sembrerebbe avere un maggior peso sostanziale: la revoca dell'affidamento effettuata, fosse pure per una causa diversa dall'accesso alla composizione, in presenza di obblighi di correttezza e buona fede "rafforzati" dalla esplicitazione contenuta nell'art. 4 del Decreto, lascerebbe il comportamento della banca comunque valutabile alla luce dei principi di responsabilità per brusca rottura del credito con maggiore "severità".

Peraltro, non può affermarsi che qualsiasi revoca di un affidamento in queste condizioni debba necessariamente costituire espressione di una condotta sleale o di un esercizio abusivo del diritto: resta peraltro la considerazione che, in assenza di una sanzione esplicita da parte della norma, il comportamento della banca risulta valutabile soltanto nell'ambito di una eventuale responsabilità per danni, il cui rapporto di causalità con la revoca dell'affidamento dovrebbe comunque essere oggetto di prova.

Permane difficilmente individuabile il senso della diversa scelta di precludere la revoca dei soli affidamenti dopo l'accesso alla composizione, e, invece, di precludere la risoluzione per inadempimento per tutti i contratti dopo l'applicazione delle misure protettive. Si noti, inoltre, che quest'ultima

previsione difficilmente riuscirebbe applicabile ai contratti di affidamento, relativamente ai quali l'ipotesi di un "mancato pagamento" si potrebbe ricondurre, a rigore, all'ipotesi di una apertura di credito a termine già scaduta oppure a tempo indeterminato e già revocata. Di "mancato pagamento" potrà invece effettivamente parlarsi per le linee di credito consistenti in finanziamenti rateali che presentino rate scadute e non onorate.

4. Il contratto di "affidamento" (non revocato) in pendenza delle trattative.

Laddove il contratto di affidamento non sia stato oggetto di revoca, si pone il problema della sua operatività in pendenza delle trattative. Il tema è di qualche momento, giacché, pur essendo previsto che «*nel corso delle trattative l'imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa*» (art. 9, co. 1), nondimeno si dispone che l'imprenditore debba informare «*preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento*» (co. 2), potendo l'esperto – nel caso in cui ritenga che l'atto possa recare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento – segnalarlo per iscritto all'imprenditore (e all'organo di controllo), il quale potrà comunque compiere l'atto, informandone immediatamente l'esperto: quest'ultimo potrà, nei dieci giorni successivi, «*iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese*» (essendo, anzi, obbligato a farlo «*quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori*»). La norma non detta un criterio specifico per la distinzione – almeno con riferimento alla ipotesi presa in considerazione – tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione: i criteri che la giurisprudenza di legittimità, nel corso del tempo, ha elaborati nel tentativo di pervenire ad una distinzione generale sono stati nel senso della necessità di una valutazione nel concreto della natura dell'atto, indipendentemente dalla tipologia dello stesso, ed indipendentemente dal valore assoluto in termini economici dallo stesso: piuttosto, si è fatto riferimento a criteri di valutazione come l'interesse dei creditori (di contro a quello dell'imprenditore)⁸; ovvero alla idoneità dell'atto «*ad*

⁸ È il caso di Cass., 11 agosto 2004, n. 15484, in *Giust. civ.*, 1005, 11, I 2656.

incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di unità reali prevalenti su questi ultimi»⁹.

Tuttavia, nel caso di specie sembra di poter affermare che il criterio per la individuazione dell'atto come "di straordinaria amministrazione" si trovi comunque indirettamente affermato all'interno dell'art. 9, co. 2, laddove si afferma che *«l'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento»*. Il criterio della coerenza rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento – ancorché riferito formalmente dalla norma unicamente ai pagamenti – ben si presta ad essere utilizzato anche quale criterio di distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione. Si tratta, a ben vedere, di un criterio che si è ritenuto di poter applicare, ad esempio, nell'ambito del concordato preventivo, opinando che l'ordinaria o la straordinaria amministrazione debbano essere giudicate alla luce della coerenza con il contenuto del piano¹⁰.

Questo peraltro comporta, da un punto di vista pratico-applicativo, che la valutazione della "straordinarietà" dell'atto potrebbe riguardare non soltanto la stipulazione "ex novo" di un contratto di affidamento, ovvero la concessione di uno "sconfinamento" rispetto ad una esposizione derivante da un affidamento già in essere, ma anche lo stesso atto di utilizzo di disponibilità derivanti da un affidamento già concesso (e non revocato), giacché anche di quell'utilizzo potrebbe doversi verificare la coerenza rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

⁹ In questa prospettiva Cass., 20 ottobre 2005, n. 20291, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 7/8: ma l'orientamento ha trovato conferme anche successivamente. Si vedano al riguardo: App. Milano, 17 novembre 2020, in *Banca dati Dejure*; Cass., 29 maggio 2019, n. 14713, in *Giust. Civ. Mass.*, 2019, che aggiunge che, quindi, è possibile *«che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale»*; Cass., 16 maggio 2019, n. 13261, in *Foro. it.*, 2019, 11, I, 3614; Trib. Lucca, 14 marzo 2018, n. 436, in *Banca dati Dejure*; Trib. Monza, 6 giugno 2013, *ivi*.

¹⁰ In questa prospettiva CENSONI, *Gli effetti sostanziali del concordato preventivo dopo la riforma del diritto fallimentare*, in *Giur. comm.*, 2006, I, pp. 770 ss.

5. Rinegoziazioni e prededuzione.

Una ulteriore previsione relativa allo svolgimento delle trattative e che potrebbe in astratto riguardare il contratto di affidamento è quella contenuta nel secondo comma dell'art. 10, secondo la quale *«l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2»*. Ove tale invito non sortisse effetti di sorta, è prevista la possibilità che sia il tribunale, su domanda dell'imprenditore e dietro parere dell'esperto, *«tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente»*, a *«rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale»*. In questo caso il tribunale *«assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo»*.

Non è dubbio che, nell'ambito oggettivo presidiato dalla norma, rientrino anche i contratti di credito consistenti in rapporti di durata, che potranno dunque costituire il possibile oggetto di una rinegoziazione, dietro invito dell'esperto. Rispetto a tale disciplina giova rimarcare, soprattutto, due elementi essenziali:

a) da un lato, il *favor* per la continuazione del rapporto negoziale (pur se modificato rispetto all'originario assetto) in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, perseguito attraverso l'attivazione di una soluzione alternativa rispetto a quella prefigurata dal primo comma dell'art. 1467 c.c.: vi è da domandarsi, inoltre, se tale previsione, obiettivamente "eccezionale", non possa – come autorevolmente prefigurato in dottrina¹¹ – costituire l'occasione di valutare l'opportunità di una sua applicabilità più generalizzata ed al di fuori della specifica eziologia della eccessiva onerosità¹²;

¹¹ A. NIGRO, *I contratti pendenti delle procedure di soluzione della crisi: un'analisi sistematica*, relazione svolta nel Convegno su *I contratti pendenti nelle procedure di soluzione delle crisi* tenutosi presso l'Università "Sapienza" di Roma il 17 dicembre 2021, pp. 19-20 del dattiloscritto.

¹² Questa strada pare essere percorsa all'interno dello "schema di decreto legislativo" di cui alla nota n. 1, ove si prevede che l'invito alla rinegoziazione secondo buona fede possa avvenire se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute, venendo meno ogni riferimento specifico al caso della emergenza pandemica.

b) dall'altro, si deve rimarcare come, per quanto la previsione di un intervento "suppletivo" del giudice appaia legata a situazioni (specievolmente) transeunti, nondimeno la stessa risulta di forte impatto, in quanto implicante una forte "incursione" nell'ambito della autonomia negoziale delle parti. Ciò si dica sebbene simili "incursioni" nell'ambito della autonomia negoziale non siano del tutto estranee al modo dei contratti bancari e finanziari, che conosce da tempo il potere di intervento dell'autorità creditizia nella determinazione del contenuto "tipico" del negozio ai sensi dell'art. 117, co. 8, del t.u.b.: nondimeno, si tratterebbe in questo caso dell'intervento dell'autorità giudiziaria, pur se su istanza di parte e dietro parere dell'esperto¹³.

Non è escluso, comunque, che una ad una rinegoziazione del contratto di credito possa pervenirsi "aliunde": essa potrà, ad esempio, costituire un possibile contenuto del «contratto con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni» (art. 111, co. 1, lett. a), o anche dell'accordo «sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)» l. fall. (art. 11, co. 1, lett. c).

Un ultimo accenno, infine, merita il contenuto dell'art. 10, in materia di "autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione di contratti", il quale stabilisce, tra l'altro, che, «su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori può: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti preveducibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [...]». È da chiedersi al riguardo se l'autorizzazione richiesta dall'imprenditore possa riguardare non già o non soltanto la contrazione di nuovi "finanziamenti", ma possa concernere anche linee di credito già in essere, che, per effetto della autorizzazione del tribunale, verrebbero così a godere della preveducibilità. Questa soluzione, come è noto, è stata percorsa esplicitamente dal legislatore nella materia di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, in

¹³ Si segnala, peraltro, che nell'assetto che deriverebbe dal contenuto dello "schema di decreto legislativo" di cui alla nota n. 1, scomparirebbe la previsione dell'intervento dell'autorità giudiziaria, prevedendosi semplicemente che, «in seguito all'invito formulato dall'esperto, le parti siano tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni».

caso di finanziamenti *«funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale»*, nell'art. 182-*quinquies*, co. 3, l. fall., laddove si precisa che *«la richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda»*. Nella considerazione che anche la continuazione di una linea di credito esistente può certamente porsi come funzionale rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori, sembra che della previsione debba fornirsi una interpretazione estensiva.

Conclusivamente, sebbene sia certamente condivisibile l'approccio del legislatore – che, nell'apprestare la disciplina della composizione negoziata della crisi, ha voluto che la posizione della banca si “stagliasse” rispetto a quella degli altri creditori sia con riferimento al profilo di responsabilità attribuito, sia relativamente alla considerazione della sorte dei contratti di credito – si deve rilevare come un approccio “atecnico” alla tematica delle tipologie contrattuali rappresenti ancora una volta un tratto molto “debole” della disciplina apprestata. È questa una osservazione tanto più rilevante in quanto appunti non sostanzialmente dissimili avrebbero potuto essere mossi – come in effetti sono stati a suo tempo mossi – alle soluzioni apprestate sul tema nella disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi: appunti di cui, forse, il legislatore avrebbe potuto o dovuto avere maggiore considerazione.

GIOVANNI FALCONE

ABSTRACT

L'articolo, dopo aver rievocato il percorso che ha portato alla introduzione della disciplina sulla “composizione negoziata della crisi”, si sofferma sugli effetti che l'apertura di tale fase produce sul contratto di affidamento bancario, tenendo presenti gli obblighi generali facenti capo al creditore finanziario e quelli specifici riferiti alla inibizione della facoltà di revoca o di risoluzione del contratto, tratteggiando da ultimo i possibili “scenari” che possono conseguire alla “composizione negoziata”.

The article, after recapping the path that led to the “negotiated settlement of the crisis” framework, focuses on its effects on bank credit lines, keeping in mind the general rules burdening on the bank, and the specific ones, referred to the inhibition of the right of revocation, eventually drafting the potential scenarios that can follow the negotiated settlement.